

STATUTO

UNIONE ALTA GALLURA

approvato con delibera del Consiglio Comunale n.61 del 16/11/2007

omissis

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

omissis

Art. 51 – Trasferimenti per partecipazione alle spese

1. L'Assemblea, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione dell'Unione, stabilisce annualmente la quota di partecipazione a carico dei comuni aderenti, che verrà determinata tenendo conto dei seguenti criteri:

- Popolazione residente;
- Estensione territoriale;
- Entità delle entrate proprie di parte corrente dei singoli bilanci comunali.

Gli elementi citati verranno considerati in riferimento all'anno precedente rispetto a quello oggetto di previsione.

2. L'Unione, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con risorse proprie, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli enti aderenti in base alle linee guida stabilite dall'Assemblea.

3. I Comuni aderenti hanno l'obbligo di versare alla Tesoreria dell'Unione le somme stabilite ai commi precedenti del presente articolo entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre di ciascun anno.

omissis